

Il trasportato su veicolo non abilitato al trasporto di persone

di Alberto Scardino

Sempre ammesso il risarcimento al trasportato purchè la sua condotta non sia contra legem

La formulazione del 2° comma dell'art. 1 della Legge n. 990/69 fu modificata una prima volta con la Legge n. 39/77 (cosiddetta "Miniriforma dell'assicurazione della R.C.A.") e il nuovo testo prevedeva l'estensione della copertura assicurativa ai danni subiti dalle persone trasportate sui veicoli "ad uso pubblico o privato" e **destinati al trasporto di persone**, nonché su veicoli "destinati al trasporto di cose che siano eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone". In definitiva, veniva esclusa la copertura assicurativa obbligatoria per i danni subiti dalle persone trasportate abusivamente su veicoli destinati al trasporto di cose e non autorizzati al trasporto di persone.

In tal senso si erano espressi concordemente il Tribunale di Ragusa – con sentenza emessa l'11 Maggio 1984 e pubblicata sulla rivista "Responsabilità civile e Previdenza" del 1985 alle pagg. 456 e segg. –, il Tribunale di Palermo – con sentenza emessa il 07 Luglio 1989 e pubblicata sulla rivista "Diritto e Pratica nell'Assicurazione" – e altre Corti; in senso conforme decise anche il Tribunale di Taranto con la sentenza n. 810 emessa il 17 Maggio 1997 – nella causa Basta e De Felice c/Assitalia –, laddove testualmente venne precisato: "Parte convenuta ha eccepito il difetto di copertura assicurativa della persona trasportata sul motocarro, ai sensi dell'art. 1, 2° comma della legge n. 990/69. Dalla carta di circolazione allegata dagli attori risulta effettivamente che il motocarro coinvolto nel sinistro era destinato al <privato trasporto di cose>, come peraltro contemplato dall'art. 25 del cod. strad. Orbene la norma dell'art. 1, legge n. 990/1969 prevede l'operatività dei benefici assicurativi solamente nel caso in cui i veicoli destinati a siffatto uso siano <eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone>. Dalla fattispecie in esame non consta che sussistesse detta condizione, sicché il trasporto del minore deceduto deve ritenersi avvenuto irregolarmente, quindi al di fuori di qualsiasi garanzia assicurativa. Né è influente – al fine

di concludere per l'esistenza dell'autorizzazione – la circostanza che nella carta di circolazione fosse indicato <posti n. 2>, atteso che questa precisazione attiene esclusivamente alla omologazione del mezzo, salva comunque l'esigenza dello specifico atto autorizzativo, la cui sussistenza costitutiva – a fronte dell'eccezione probatoria degli attori. Senza tacere, inoltre, che la sentenza della Corte Costituzionale 2 Maggio 1991 n. 188, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità dell' art. 4, lett. B), legge n. 990/1969 nella parte in cui esclude i parenti dal diritto ai benefici assicurativi, non può estendere la propria operatività ai rapporti contrattuali anteriormente definiti – come nel caso di specie – con la conclusione negoziale. **Diversamente opinando, si dovrebbe pervenire all'aberrante**



**Il tema trattato in questo articolo
è di Suo interesse**

ASSINEWS

**è la rivista che ogni mese la informerà
su questo e tanti altri temi di tecnica,
giurisprudenza ed attualità assicurativa.**



SI ABBONI ORA

➔ via fax al numero 0434.20645

compilare il seguente modulo ed inviare al fax 0434.20645



**Abbonamento annuale
su carta**

Compagnie, Banche
150,00 euro

Agenti, Broker, altri
110,00 euro



**Abbonamento annuale
su carta + annualità
2005 su CD (volume unico)**

Compagnie, Banche
180,00 euro

Agenti, Broker, altri
140,00 euro

Società/Nome

All'attenzione di

Via.....

CAPCittà.....Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel.Fax

e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it

➔ via web sul sito www.assinews.it

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>